



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI**

E-MAIL TERRITORIALI

E-MAIL PERSONALI

Resp. Proced.: Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut.: Sig.ra Virna Lisai

Oggetto: Misure di sostegno economico per gli odontoiatri decreto legge

Cari Colleghi,

colgo l'occasione per ribadire che a tutt'oggi costituisce priorità assoluta l'esigenza di evitare gli spostamenti dei cittadini, in assenza peraltro di un'ipotesi realistica di piena riapertura degli studi. Vanno pertanto garantiti i soli trattamenti d'urgenza assolutamente non differibili.

La CAO Nazionale, attraverso un apposito gruppo di studio, sta esaminando le problematiche legate ad una futura auspicabile completa attività degli studi.

Sarà mia cura comunicarvi in tempo reale le soluzioni indicate a garanzia della sicurezza di dentisti, pazienti e personale di studio. Al momento vi raccomando di invitare i colleghi ad ascoltare le sole voci istituzionali, evitando di effettuare scelte dettate da spinte commerciali ed emozionali, non supportate da basi scientifiche.

Ritengo di far cosa utile inviandovi una sintetica memoria sulle varie misure approvate dal Governo e dall'ENPAM per quanto riguarda gli interventi di supporto economico alla nostra categoria.

Decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 c.d. "Cura Italia":

All'art. 22 "Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga" le Regioni e le province autonome con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, previo accordo sindacale, anche in via telematica, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore alle nove settimane.

Si riporta comunque il testo dell'art. 22 comma 1 (Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga):

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i

quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti”.

Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19):

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

I passaggi chiave:

1. Requisiti reddituali. Periodo d'imposta 2018.

L'indennità spetta ai soli professionisti che hanno percepito nel periodo di imposta 2018:

- un reddito complessivo non superiore a € 35mila la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanata in conseguenza dell'emergenza sanitaria,
- un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50 mila euro con una riduzione del reddito al netto delle spese sostenute per l'esercizio professionale di almeno il 33% tra il primo trimestre 2019 e il primo trimestre 2020 e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività sempre a causa dell'emergenza sanitaria.

2. Ulteriori requisiti. Domanda a un solo ente.

L'indennità va richiesta ad un solo ente previdenziale e solamente per una forma di previdenza obbligatoria. Essa è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019. Il sostegno non spetta ai titolari di reddito da pensione, né a quelli titolari di reddito di cittadinanza. L'indennità non concorre alla formazione del reddito.

3. Domande. A partire dal 1° aprile.

Le domande per l'ottenimento dell'indennità vanno presentate da professionisti e lavoratori autonomi a partire dal primo aprile agli enti di previdenza cui sono obbligatori iscritti.

Lo schema di istanza da usare è quello preparato dai singoli enti previdenziali che sarà pubblicato sul sito istituzionale degli stessi corredata da autocertificazione del lavoratore del possesso dei requisiti previsti. Tutto entro il 30 aprile 2020.

Occorre sottolineare che l'art. 34 del DL 23 dell' 8 aprile 2020 prevede, ai fini del riconoscimento di tale indennità (erogazione del 600 euro), che i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico ed iscritti ad un solo

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Via Ferdinando di Savoia n. 1 – 00196 Roma

ente di previdenza. In buona sostanza i medici e gli odontoiatri per ottenere il riconoscimento dell'indennità dovranno autocertificare di essere nella situazione sopra indicata (a mezzo di apposito modulo disponibile sul sito ENPAM).

Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanza ha reso pubblico il decreto interministeriale firmato il 28 marzo 2020 che fissa i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui all'art. 44 per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Ulteriori chiarimenti sono contenuti nella recentissima comunicazione della FNOMCeO n. 67 concernente il "Bonus liberi professionisti".

Ulteriori misure riguardanti i liberi professionisti e le piccole imprese sono contenute nell'art. 54 e nei primi tre commi dell'art. 56.

Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007: a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus; b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente: "478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione."

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo

Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri – Via Ferdinando di Savoia n. 1 – 00196 Roma

rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Si segnala, infine, l'applicabilità dell'art. 64 anche agli odontoiatri in relazione all'attività dei loro studi. Viene prevista, infatti, la possibilità del riconoscimento di un credito di imposta in relazione alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Si riporta a questo riguardo il testo dell'articolo in argomento.

Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)
1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Misure a sostegno della professione odontoiatrica assunte dall'ENPAM.

Si tratta di tutele che per essere attuate attendono il necessario via libera da parte dei Ministeri vigilanti e che, al momento, si possono così riassumere:

Indennità di mille euro a chi svolge esclusivamente la libera professione.

L'ENPAM verserà – con propri fondi – un'indennità di mille euro a tutti i medici e odontoiatri che svolgono libera professione e che hanno avuto un calo del reddito importante a causa del Covid-19. La misura riguarderà chi esercita unicamente come libero professionista ma anche chi fa libera professione in parallelo ad attività in convenzione o come dipendente (es: chi fa intramoenia).

Potranno presentare domanda tutti coloro che avranno subito, dopo il 21 febbraio 2020, una riduzione del fatturato di oltre un terzo rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno. I richiedenti dovranno essere inoltre in regola con i contributi previdenziali e dovranno aver versato nel 2019 contributi su redditi prodotti l'anno precedente. Per gli iscritti che hanno cominciato l'attività nel 2019 l'ENPAM valuterà sussidi assistenziali secondo un canale differente (assistenza di Quota A).

L'importo di 1.000 euro verrà riconosciuto a chi versa l'aliquota intera del 17,50%, mentre chi versa l'aliquota dimezzata riceverà il 50%. Il sussidio sarà riconosciuto in proporzione anche a chi versa il contributo ridotto del 2 per cento. L'indennità di mille euro verrà erogata per la durata dell'emergenza, con un massimo di tre mesi. L'ENPAM ha chiesto che questo beneficio sia esentasse.

L'indennità in questione verrà erogata per la durata dell'emergenza per un massimo di tre mesi.

Anticipo sulla pensione maturata sulla Gestione "Quota B"

Gli iscritti che svolgono esclusivamente attività libero professionale potranno chiedere all'ENPAM un anticipo sulla pensione maturata sulla Gestione "Quota B". L'importo massimo che si potrà chiedere sarà una quota pari al 15 per cento del montante cumulato al momento della domanda. L'anticipo richiesto comporterà una riduzione proporzionale dell'importo dell'assegno al momento del pensionamento.

I requisiti previsti per accedere a tale tutela sono: anzianità contributiva di almeno 15 anni; non percepire alcun tipo di pensione (da ENPAM e da altri enti previdenziali); aver avuto nel trimestre precedente all'invio della domanda, e comunque a partire dal 21 febbraio 2020, una diminuzione del 33

per cento del fatturato rispetto all'ultimo trimestre del 2019; essere in regola con il versamento dei contributi all'ENPAM; aver versato nel 2019 contributi di "Quota B" relativamente a redditi prodotti l'anno precedente.

L'importo erogato si cumula al reddito ed è tassato con l'aliquota di riferimento.

Il termine per la presentazione della richiesta è fissato al 31 marzo 2021.

Ulteriori misure riguardano:

Posticipo versamenti contributi.

I termini per il pagamento dei contributi previdenziali slittano dal 30 aprile 2020 al 30 settembre 2020. Il posticipo riguarda sia la prima rata della "Quota A" di quest'anno sia la quarta rata della "Quota B" dell'anno scorso. Slitteranno poi anche le date per le rate successive: le nuove scadenze delle rate di "Quota A" saranno infatti 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre. Infine, il versamento della quinta e ultima rata della Quota B del 2019 è stato posticipato al 30 novembre di quest'anno.

Professionisti sottoposti a quarantena

Per i medici e i dentisti che svolgono esclusivamente libera professione è stato stabilito un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 euro al giorno (circa 2.400 euro al mese) se sono stati costretti ad interrompere l'attività a causa di quarantena ordinata dall'autorità sanitaria.

Il CdA dell'ENPAM ha introdotto una tutela simile anche per i medici e gli odontoiatri convenzionati costretti alla quarantena con provvedimento d'autorità. L'ente verserà un'indennità giornaliera per coprire i costi del sostituto o per compensare i mancati guadagni.

Sospensione versamento rate mutui Enpam.

Tutti i liberi professionisti iscritti all'Enpam potranno chiedere la sospensione del pagamento dell'intera rata del mutuo acceso a qualsiasi titolo con lo stesso Ente previdenziale. Il provvedimento adottato potrà riguardare tutte le rate del piano di ammortamento fino al 30 settembre 2020, prevedendo di fatto uno slittamento in avanti di 6 mesi dei pagamenti, senza nessun ricalcolo degli interessi.

I requisiti per poter usufruire di tale sospensione sono: essere in regola con i versamenti previdenziali all'Enpam, dichiarare un calo di fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio (oppure nel più breve periodo tra la data della domanda e predetta data) rispetto all'ultimo trimestre del 2019, assenza di rate del mutuo scadute, cioè non pagate o pagate solo parzialmente, da più di 90 giorni.

Vi segnalo, inoltre, che la **Banca d'Italia** ha chiuso il 2019 con un bilancio, già approvato che presenta un utile di oltre 8 miliardi di euro. Il dividendo assegnato ai partecipanti è pari a 340 milioni di euro di cui oltre 57 milioni andranno agli Enti di previdenza privati (**10,2 milioni di euro all'Enpam**). A fronte del capitale investito per acquistare le quote di Bankitalia, le Casse dei professionisti ottengono dunque un rendimento del 4,5 per cento, in linea con quello del 2019, che possono utilizzare a favore degli iscritti.

Ritengo opportuno consigliare la consultazione del sito dell'Enpam nella parte in cui vengono sintetizzate le misure a sostegno dei medici e degli odontoiatri.

Segnaliamo infine le ultime novità contenute nel recentissimo decreto legge n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'08/04/2020 che contiene norme che riguardano principalmente le imprese ma dirette anche a tutelare imprenditori, artigiani autonomi, e professionisti.

Nel decreto vengono aumentate sia la dotazione finanziaria del fondo di garanzia per le piccole e media imprese giungendo fino a 7miliardi entro la fine dell'anno sia la capacità di generare circa 100miliardi di euro di liquidità per le aziende con meno di 500 dipendenti e i professionisti in particolare è prevista una garanzia al 100% per i prestiti fino a 25mila euro senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare prestiti senza attendere i via libera del Fondo di Garanzia.

È da sottolineare inoltre quanto contenuto nell'art. 12 relativo al fondo di solidarietà mutui prima casa che estende ai lavoratori autonomi per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto l'accesso ai benefici del fondo previsto dall'art. 2 commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 tale beneficio è ammesso anche nell'ipotesi di mutuo in ammortamento da meno di un anno.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni sulla materia peraltro in divenire.

Cordiali saluti.

Raffaele Iandolo

